

COMUNE DI Civitella Alfedena

L'Aquila

Ordinanza n. 8
del 1 3 APR. 2010

| 000787 | 13 APR 10 |
|--------|-----------|

OGGETTO: Osservanza norme per la custodia dei cani.

IL SINDACO

PREMESSO che sono pervenute a questa Amministrazione reiterate segnalazioni e lamentele per il comportamento scorretto di molti proprietari o detentori di cani in merito alla conduzione degli stessi, per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento, e perché i cani non sono custoditi con le debite cautele, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza delle persone;

ACCERTATO che:

- in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

 l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi e liquidi fisiologici canili possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

CONSIDERATA l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo;

RITENUTO necessario intervenire per prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese, sulla sicurezza delle persone e sul benessere degli animali;

VISTO:

- il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320;
- la legge 14.8.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- l'art. 13, comma 2, della Legge 23.12.1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- l'Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- l'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la convenzione stipulata dal Comune per la cattura e la custodia dei cani randagi;
- la Legge 24.11.1981, n. 689, e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1) ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali, più dettagliatamente descritti nelle richiamate disposizioni di legge e ordinanze ministeriali:
 - adottare ogni utile accorgimento per assicurare il benessere, l'igiene e la salute dell'animale;
 - provvedere a far identificare e registrare l'animale ai fini di anagrafe canina, presso il competente servizio veterinario della Azienda Sanitaria;
 - utilizzare obbligatoriamente idonea museruola e/o guinzaglio per i cani che si trovano all'aperto o in luogo aperto al pubblico;
 - provvedere a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dagli animali, che dovranno essere conferite tramite un contenitore chiuso negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
- 2) I cani trovati vaganti e senza museruola saranno catturati e custoditi presso il canile convenzionato. Se privi di identificazione sarà applicato il prescritto microchip e si provvederà all'iscrizione all'anagrafe canina. Il proprietario che intende riscattare l'animale catturato deve rimborsare al Comune le spese sostenute. Nel caso in cui il cane risulti non identificato e registrato in anagrafe, il proprietario sarà soggetto alle sanzioni previste.
- 3) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
- 4) Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ai comportamenti tenuti in violazione alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, fissate in € 50,00 quale pagamento in misura ridotta, accertate e punite secondo le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.
- 5) La presente ordinanza non si applica nei confronti dei cani delle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, utilizzati per servizio, dei cani –guida che accompagnano i non vedenti.
- 6) Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore di vigilanza Sig.ra Valentina Rossi.
- 7) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, che modifica ogni altra precedentemente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga comunicato, per opportuna conoscenza e/oper quanto di rispettiva competenza alla Polizia Municipale, al Servizio
 veterinario della A.S.L. competente e al Comando Stazione Carabinieri di
 Villetta Barrea.
- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio dell'Ente e il suo inserimento nel sito internet del Comune (www.comune.civitellaalfedena.aq.it.

AVVERTE

- La Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nel termine di 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il/Sindaco

TO CIVITE IN